



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Bozza di circolare “Modalità e procedure d’impiego delle specialità nautiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito dell’organizzazione e della gestione del Servizio antincendio nei porti e del Soccorso in mare”.

Si trasmette, per l’informazione a codeste Organizzazioni sindacali, la bozza di circolare predisposta dal gruppo di lavoro istituito con decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, concernente l’oggetto.

La nuova revisione del documento apporta alcune modifiche rispetto alla versione precedentemente presentata alle Organizzazioni sindacali in data 17 dicembre 2019.

Nel dettaglio, le principali differenze consistono in una migliore definizione della possibile strutturazione dei distaccamenti portuali e dei mezzi a disposizione, una più chiara delineazione delle figure deputate alla gestione dei distaccamenti portuali, una più netta caratterizzazione della squadra d’intervento prevista dall’art. 71 del regolamento di servizio di cui al D.P.R. n. 64/2012 e nell’individuazione più puntuale dei compiti previsti nel campo della prevenzione incendi in ambito portuale e marittimo.

Il Capo Ufficio
Strati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

Direzioni Regionali ed Interregionale VF

Comandi VF

p.c. Direzioni Centrali VF

Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento
ed il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: modalità e procedure d'impiego delle specialità nautiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito dell'organizzazione e della gestione del *servizio antincendio nei porti* e del *soccorso in mare*.

Premessa

Il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 concernente l'*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*, modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ha introdotto, con l'articolo 47, i ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, individuando, nell'articolo 48, le funzioni del personale delle specialità nautiche.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno esplicitare ed inquadrare le modalità di impiego del personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina nel più vasto ambito dell'organizzazione e della gestione delle funzioni del Corpo nazionale, ivi comprese quelle introdotte dalla versione 2020 della circolare EM 1 e, più in particolare, del *servizio antincendio portuale* e, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge, del *soccorso in mare* sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto.

1. Servizio di soccorso pubblico in ambito portuale e marittimo

I Comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati Comandi, per le finalità previste dall'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, organizzano il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, di seguito denominato *servizio antincendio portuale*, avvalendosi dei propri dispositivi di soccorso, che comprendono le risorse umane, tecniche e strumentali assegnate ai distaccamenti portuali; sulla base delle disposizioni vigenti in materia di direzione, coordinamento e controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo, i dispositivi di soccorso sono integrati mediante la mobilitazione di risorse umane, tecniche e strumentali in ambito regionale e nazionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

Per le suddette finalità sono impiegate risorse specialistiche e non specialistiche facenti parte del sistema di risposta per le attività di soccorso pubblico.

Fatto salvo quanto riportato nel paragrafo 4, il personale specialista nautico espleta il servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali secondo le modalità disciplinate dalla presente circolare.

I distaccamenti portuali sono individuati dalla legge 13 maggio 1940, n. 690 e s.m.i., così come ribadito dai commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i.

I nuclei nautici presso i distaccamenti portuali sono individuati con Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 46 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, il personale specialista nautico, assegnato presso i distaccamenti portuali, dipende dai Comandi e interviene per assicurare il *servizio antincendio portuale*, nonché il *soccorso in mare*, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 217 e s.m.i.

L'impiego al di fuori degli ambiti portuali e marittimi, anche per il concorso nelle attività di protezione civile, è disciplinato sulla base di quanto previsto nel paragrafo 4. Restano ferme le funzioni di coordinamento, direzione e controllo della Direzione Centrale per l'Emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, di seguito denominata DCE, e delle Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del Fuoco, di seguito denominate Direzioni regionali, per le necessità di carattere nazionale e regionale, nonché per le emergenze la cui complessità supera la capacità del dispositivo di soccorso in ambito del territorio di competenza del Comando.

Nei distaccamenti portuali dove non sia presente il nucleo nautico, il *servizio antincendio portuale*, nonché il *soccorso in mare*, è assicurato da personale dei ruoli operativi del Corpo, in possesso di adeguate abilitazioni individuate dalla DCE.

Per lo svolgimento delle attività di istituto, di norma, ogni nucleo nautico è dotato almeno di una unità navale antincendio, di un mezzo nautico di appoggio, nonché di mezzi terrestri di soccorso. I distaccamenti portuali senza nucleo nautico sono dotati di idonei mezzi nautici e terrestri di soccorso sulla base delle indicazioni della DCE.

Il personale specialista nautico si fregia del distintivo di "Soccorso portuale specialisti nautici" di cui all'allegato B del Decreto del Ministro dell'Interno del 19 settembre 2017, n. 215.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

2. Organizzazione a livello centrale e territoriale

Il Capo del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, svolge le funzioni di indirizzo per lo svolgimento del *servizio antincendio portuale* e, per quanto di competenza, della partecipazione alle attività di *soccorso in mare* a livello centrale e territoriale, nonché per la sua organizzazione, coordinamento, direzione e controllo. Approva, altresì, i manuali operativi per l'espletamento del servizio, nonché per il mantenimento delle unità navali antincendio in condizione di efficienza operativa, e per la formazione, l'aggiornamento, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale specialista nautico.

La DCE, avvalendosi dell'Ufficio per il contrasto al rischio acquatico e per le specialità nautiche e dei sommozzatori, di seguito denominato Ufficio CRASNS, nell'ambito delle funzioni individuate nel Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2019, definisce:

- a. i contingenti operativi effettivi da assegnare ai nuclei nautici, nei limiti della ripartizione delle dotazioni organiche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 46 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64;
- b. le competenze in possesso del personale specialista nautico, da conseguire mediante corsi di formazione organizzati dalla Direzione centrale per la formazione;
- c. le procedure per le operazioni congiunte di personale specialista e non specialista, nell'ambito di interventi di soccorso complessi nei porti o a bordo di navi, anche con l'impiego di aeromobili;
- d. le dotazioni operative, logistiche e strumentali, atte ad assicurare la funzionalità dei distaccamenti portuali;
- e. i contenuti dei manuali operativi;
- f. la movimentazione di risorse operative tra distaccamenti portuali in ambito nazionale.

Ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali, la DCE monitora l'attività svolta dai distaccamenti portuali, nonché l'attività di addestramento per il mantenimento dei brevetti di specialità e delle abilitazioni del personale specialista nautico.

Le Direzioni regionali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i:

- a. monitorano l'operatività dei distaccamenti portuali e, in caso di prolungata indisponibilità di unità navali antincendio o di mezzi nautici, dispongono la temporanea dislocazione di risorse provenienti da altri Comandi in ambito regionale, raccordandosi con la DCE;
- b. coordinano le pianificazioni provinciali con l'adozione di piani operativi di intervento che richiedono l'integrazione di risorse specialistiche e non specialistiche di più Comandi negli ambiti portuali e marittimi di competenza. La pianificazione tiene conto della presenza, oltre che del dispositivo di soccorso ordinario, dei mezzi disponibili, dei nuclei nautici e dei presidi nautici minori, di cui al paragrafo 8, dei nuclei sommozzatori, dei reparti volo, delle componenti specializzate del sistema di contrasto al rischio acquatico del Corpo, delle squadre



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

d'intervento adeguatamente formate all'antincendio navale, attivabili attraverso il sistema di coordinamento, direzione e controllo, assicurandone l'integrazione con le strutture di colonna mobile regionale. La pianificazione tiene inoltre conto di protocolli operativi stipulati con le strutture territoriali del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e con altri enti competenti per gli interventi in mare;

- c. predispongono ed aggiornano la pianificazione pluriennale degli acquisti di beni e delle forniture di servizi riguardanti i distaccamenti portuali e i presidi nautici minori, individuandone le priorità in relazione alle risorse finanziarie rese disponibili dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- d. curano l'attuazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità navali antincendio e dei mezzi nautici in dotazione ai Comandi mediante le risorse finanziarie loro assegnate;
- e. pianificano e attuano l'attività di formazione, aggiornamento e addestramento del personale specialista nautico e del personale componente le squadre di intervento del dispositivo di soccorso ordinario.

I Comandi, per le finalità previste dall'articolo 24 comma 3 e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, assicurano:

- a. il *servizio antincendio portuale* e di *soccorso in mare* anche ricorrendo alle risorse umane, tecniche e strumentali del dispositivo ordinario di soccorso;
- b. l'efficienza operativa delle unità navali antincendio, dei mezzi nautici e dei mezzi terrestri di soccorso, per il relativo impiego, secondo le indicazioni dei manuali operativi vigenti, con le risorse finanziarie assegnate dalla Direzione regionale competente territorialmente;
- c. la programmazione, il controllo, l'addestramento e l'istruzione del personale dei distaccamenti portuali, nonché l'attività per il mantenimento dei brevetti, delle abilitazioni e delle patenti del personale ad essi assegnato, dandone evidenza, mediante i sistemi in uso, alla Direzione regionale e all'Ufficio CRASNS;
- d. lo svolgimento di esercitazioni periodiche in applicazione dei piani operativi;
- e. le relazioni istituzionali con le Autorità Marittime e le Autorità Portuali.

La stipula di convenzioni con enti ed amministrazioni locali, che prevedono il coinvolgimento dei distaccamenti portuali, è autorizzata dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del Capo del Corpo nazionale e previa valutazione della DCE, sulla base della relazione di sostenibilità operativa, tecnica ed economica prodotta dalla competente Direzione regionale.

3. Gestione operativa dei distaccamenti portuali

I distaccamenti portuali, per le finalità previste dall'articolo 24 comma 3 e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dispongono di mezzi e attrezzature, in grado di assicurare il *servizio antincendio portuale*, nonché il *soccorso in mare* con il coordinamento della Capitaneria di porto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

Per la gestione operativa dei distaccamenti portuali con nuclei nautici sono individuate le figure di cui ai successivi punti a.; b.; c.; d.; e.; f. Per la gestione operativa dei distaccamenti portuali senza nuclei nautici sono individuate le sole figure di cui ai successivi punti a.; b.; c.:

- a. un Referente regionale, con la qualifica non inferiore a ispettore antincendi e nominato dal Direttore regionale, che ne supporta le funzioni di coordinamento dei Comandi sedi di distaccamento portuale, cui compete la gestione tecnica, logistica e amministrativa degli stessi;
- b. un Responsabile del distaccamento portuale, appartenente al ruolo dei direttivi o dei direttivi aggiunti, oppure appartenente al ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o dei direttivi speciali del personale specialista, nominato dal Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente, che supporta il Comando sovrintendendo al funzionamento del distaccamento portuale di competenza, anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi e raccordandosi con il Referente regionale;
- c. un Capo nucleo nautico e un Capo servizio tecnico, nominati dal Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente, rispettivamente, tra il personale specialista con qualifica di nautico di coperta ispettore e di nautico di macchina ispettore. Il Capo nucleo nautico si raccorda con il Responsabile del distaccamento portuale attuando le direttive finalizzate al pieno mantenimento dell'efficienza operativa del distaccamento portuale stesso, compresi gli addestramenti, le verifiche e le operazioni di manutenzione e controllo previsti dai manuali operativi delle unità navali antincendio, di cui è responsabile, avvalendosi della collaborazione del Capo servizio tecnico, supportando il Responsabile del distaccamento portuale anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi. In assenza di personale specialista con le suddette qualifiche, il Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente incarica temporaneamente il personale specialista di qualifica inferiore. Nei distaccamenti portuali privi di nucleo nautico le funzioni di Capo nucleo nautico e Capo servizio tecnico sono ricoperte dal Capo turno del distaccamento portuale. Lo stesso si raccorda con il Responsabile del distaccamento portuale in merito alle direttive finalizzate al pieno mantenimento dell'efficienza operativa del distaccamento portuale stesso, compresi gli addestramenti, le verifiche e le operazioni di manutenzione e controllo previsti dai manuali operativi, supportandone l'operato anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi. Il Capo turno del distaccamento portuale si raccorda altresì con il Capo turno provinciale per l'organizzazione del servizio presso il distaccamento portuale;
- d. un Responsabile nautico in turno, individuato su proposta del Capo nucleo nautico nel foglio di servizio del Comando dei vigili del fuoco tra il personale specialista dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina; lo stesso è responsabile dell'efficienza operativa del distaccamento portuale nel proprio turno di servizio e si raccorda con il Capo turno provinciale per l'organizzazione del servizio stesso;
- e. un Comandante di unità navale antincendio, con qualifica non inferiore a nautico di coperta ispettore posto a capo dell'equipaggio di condotta dell'unità navale antincendio e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

della squadra d'intervento portuale per tutte le operazioni svolte a bordo della stessa unità navale antincendio sia in navigazione che in soccorso; redige il rapporto di intervento e gli atti di servizio contingenti; negli interventi complessi in ambito portuale e marittimo dipende funzionalmente dal Direttore tecnico dei soccorsi. In caso di assenza le sue funzioni sono assunte dal personale nautico di coperta in servizio avente qualifica più elevata e in possesso della necessaria abilitazione;

- f. un Direttore di macchina dell'unità navale antincendio, con la qualifica non inferiore a nautico di macchina ispettore, responsabile della conduzione degli impianti di propulsione, antincendi ed ausiliari di bordo. In caso di assenza le sue funzioni sono assunte dal personale nautico di macchina in servizio avente la qualifica più elevata e in possesso della necessaria abilitazione.

Al fine di rendere tempestivamente nota l'operatività dei distaccamenti portuali, i Comandi provvedono ad aggiornare, mediante i sistemi in uso, le banche dati inerenti:

- a. lo stato dei mezzi impegnati presso i distaccamenti portuali;
- b. lo stato di mantenimento di brevetti, patenti o qualifiche del personale impiegato presso i distaccamenti portuali;
- c. i fogli di servizio.

Gli interventi al di fuori del territorio costiero provinciale saranno autorizzati dalla Direzione regionale competente, ovvero dal CON per gli ambiti extraregionali.

I mezzi terrestri antincendio in dotazione ai distaccamenti portuali assicurano il primo intervento nelle aree di pertinenza del porto con il personale in servizio, sulla base di piani operativi di intervento portuale definiti in ambito locale dal Comando.

4. Impiego del personale in ambito portuale e marittimo

Il personale specialista nautico presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e presso l'Ufficio CRASNS, con le funzioni previste dall'articolo 48, commi 1, 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. In particolare svolge:

- a. le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, sulla base delle direttive del Comandante dei vigili del fuoco con l'impiego delle unità navali antincendio, dei mezzi nautici e dei mezzi terrestri di soccorso, con particolare riferimento al *servizio antincendio portuale* ed al *soccorso in mare*;
- b. le attività nautiche, nonché quelle organizzative e gestionali correlate al funzionamento dei nuclei nautici o dell'Ufficio CRASNS;
- c. le attività di soccorso pubblico nell'ambito di rilevanti situazioni emergenziali anche di protezione civile, sulla base delle competenze e delle capacità operative possedute;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

- d. il controllo, la gestione, la cura e la manutenzione delle unità navali antincendio, dei mezzi nautici e terrestri di soccorso, delle attrezzature e dei dispositivi in dotazione, della sede di servizio, nonché delle dotazioni logistiche e strumentali assegnate alla stessa;
- e. le funzioni di polizia giudiziaria connesse alle attività espletate.

Il Comando, ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, partecipa alle seguenti attività di prevenzione incendi previste in ambito portuale, anche avvalendosi del personale del distaccamento portuale in turno:

- a. dall'art. 7 della Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" oltre che dall'art. 20 della l. 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (*Sistemazioni antincendi dei rimorchiatori e delle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali*);
- b. dall'art. 8 della Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" (*Esercitazioni antincendi a bordo delle navi mercantili in porto*);
- c. dall'art. 9 della Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" e dall'art. 20 della l. 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (*Impiego Squadre ausiliari antincendio e servizi integrativi*);
- d. dagli articoli 48 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione" (*Commissioni di collaudo e ispezioni di stabilimenti e depositi costieri*);
- e. dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n° 263 del 23 febbraio 1988, così come richiamato dal comunicato "Istituzione del comitato di coordinamento degli interventi preordinati alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali" di cui alla GU n.76 del 31 marzo 1988;
- f. dall'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485" (*Servizio integrativo antincendio portuale*);
- g. dall'art. 46, comma 1 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" (*Nulla osta all'uso della fiamma*);
- h. dall'art. 18 e 19 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" (*Servizi di vigilanza antincendi e vigilanza ispettiva*);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

- i. dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- j. da ordinanze delle locali Capitanerie di Porto in merito ad attività di sorveglianza (vigilanza) e assistenza tecnica a operazioni pericolose, in relazione al rischio incendio o esplosione, effettuate da terzi nell'ambito portuale.

Il Comando, ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64, partecipa alle seguenti attività previste in ambito portuale, anche avvalendosi del personale del distaccamento portuale in turno per la pianificazione di:

- a. attività afferenti al servizio antincendio portuale (SAP);
- b. attività di soccorso in mare (Search And Rescue o SAR);
- c. attività di materia di security portuale;
- d. attività finalizzate all'antiquinamento portuale;
- e. attività di emergenza per i porti nei quali sono presenti attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Per la gestione di scenari di soccorso complessi in ambito portuale e marittimo, il personale specialista nautico acquisisce, sviluppa, applica e mantiene oltre alle proprie specifiche competenze, anche quelle di base adottate dal personale operativo del Corpo connesse agli interventi sia a bordo dei galleggianti, dei natanti e delle navi in ambito portuale e marittimo, sia in aree, manufatti e infrastrutture presenti in ambito portuale terrestre, in relazione ai vari scenari interventistici ipotizzabili, cui provvede anche con il concorso di altre componenti specialistiche e specializzate del Corpo, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo vigente. Gli interventi di soccorso possono essere effettuati anche attraverso l'espletamento di attività connesse al supporto logistico e operativo per l'attuazione dei piani di emergenza esterni agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché di altri piani definiti in ambito portuale e marittimo anche per garantire il soccorso alle isole minori.

Il personale del Corpo, nell'espletamento dell'attività di soccorso prevista dall'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, assume la direzione tecnica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al Comandante del Porto.

I Comandanti dei vigili del fuoco dei comandi che comprendono nuclei nautici nel proprio dispositivo di soccorso, possono integrare il dispositivo di soccorso ordinario con specialisti nautici in caso di necessità correlate al soccorso ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

Il personale specialista nautico non può essere impiegato per sostituzioni urgenti al di fuori dei distaccamenti portuali.

Ferme restando le sovraordinazioni funzionali previste dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, per l'unità responsabile del servizio di guardia e per il capo turno provinciale, per le operazioni di soccorso effettuate al di fuori dell'unità navale antincendio, si applica l'ordine di sovraordinazione funzionale individuato dalle qualifiche corrispondenti tra i diversi ruoli del personale operativo. A parità di qualifiche corrispondenti:

- a. nelle attività congiunte in cui opera personale appartenente ai diversi ruoli delle specialità nautiche, i nautici di coperta sono sempre sovraordinati a quelli di macchina;
- b. in ambito portuale e a bordo di natanti, il personale dei ruoli nautici è sempre sovraordinato rispetto a quello non specialista nautico;
- c. al di fuori dell'ambito portuale, il personale operativo non specialista è sempre sovraordinato rispetto a quello specialista nautico.

Il Comandante dell'unità navale antincendio, per assicurare il necessario coordinamento delle operazioni in mare, si relaziona con l'Autorità marittima, supportando il Direttore tecnico dei soccorsi dei vigili del fuoco nell'ambito di operazioni antincendio e di soccorso, come previsto dal comma 5 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139.

Il personale specialista nautico acquisisce e mantiene i brevetti, le abilitazioni e tutte le ulteriori competenze necessarie per il pieno esercizio dell'attività specialistica del ruolo di appartenenza.

5. Piani operativi di intervento

Il Comando, per le finalità previste dall'articolo 24 comma 3 e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, predispone piani operativi per assicurare il pronto intervento operativo negli ambiti di competenza.

Per ciascuno scenario di intervento, sono definiti gli elementi essenziali atti a consentire l'ottimale gestione dei soccorsi di cui si riporta, in particolare, un ampio elenco non esaustivo:

- a. le unità navali antincendio, i mezzi nautici e l'equipaggiamento operativo preposti al *servizio antincendio portuale e soccorso in mare*;
- b. le attrezzature operative di intervento, anche trasportabili sia per mezzo di unità navali di altri enti o amministrazioni, sia in modalità aviotrasportata, mediante kit in dotazione, così come previsti dalle specifiche pianificazioni di soccorso integrato definiti dalla DCE;
- c. gli automezzi di soccorso con le relative attrezzature e gli equipaggiamenti da impiegare nell'ambito delle aree di competenza del distaccamento portuale;
- d. il dispositivo di soccorso specifico compreso sia nell'ambito del dispositivo di soccorso ordinario di livello provinciale, sia nell'ambito del dispositivo di soccorso integrato di livello nazionale, finalizzato alla gestione di emergenze complesse. Tale dispositivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

comprende tutte le unità operative, con particolare riferimento a quelle specialistiche e specializzate, attivabili sulla base delle pianificazioni locali, regionali o nazionali;

- e. il piano di comunicazione tra il distaccamento portuale, la sala operativa del Comando, la sala operativa della direzione regionale ed il CON, nonché il piano di comunicazione con gli enti esterni;
- f. l'applicazione delle procedure previste dai piani e protocolli operativi coordinati con la Capitaneria di porto per gli interventi in ambito portuale e marittimo;
- g. le cartografie e le mappe tematiche comprendenti i siti o le navi oggetto di pianificazione, con particolare riferimento alla mappa del porto, ai presidi antincendio e alla viabilità;
- h. i percorsi di accesso degli automezzi di soccorso all'interno del porto, comprese le modalità di ingresso attraverso i varchi e i tragitti interni per il posizionamento nell'area di intervento;
- i. i punti di incontro e aggregazione tra elicotteri e altre squadre anche non specialistiche, definiti rendez-vous;
- j. l'indicazione di rischi specifici e di eventuali aree di danno previste per stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

6. Equipaggio di condotta delle unità navali antincendio e squadra di intervento portuale

Ai fini dell'impiego operativo a bordo dell'unità navale antincendio, l'equipaggio di condotta e la squadra d'intervento portuale dipendono funzionalmente dal Comandante dell'unità navale antincendio.

Fatto salvo quanto previsto per i mezzi nautici minori che possono anche non essere condotte da specialisti nautici, gli equipaggi minimi necessari alla condotta delle unità navali antincendio sono costituiti da uno specialista nautico di coperta con l'abilitazione di "*comandante costiero*", uno specialista nautico di macchina con l'abilitazione di "*direttore di macchina*" e un numero di unità specialiste nautiche come membri di equipaggio individuato secondo le disposizioni della DCE.

Gli equipaggi minimi di condotta dei mezzi nautici dipendono dalle caratteristiche dei mezzi stessi e sono definiti dalla DCE.

Tutte le persone presenti a bordo dell'unità navale antincendio sono soggette alla responsabilità del Comandante dell'unità navale antincendio sia per la sicurezza della navigazione sia per le operazioni di soccorso sugli scenari d'intervento in ambito portuale e marittimo.

Prima di ogni navigazione il Comandante dell'unità navale antincendio ed il Direttore di macchina si accertano, personalmente e per quanto di rispettiva competenza, che:

- a. l'unità navale antincendio sia idonea alla missione da effettuare, convenientemente attrezzata ed equipaggiata e con il carico ben disposto e centrato;
- b. le condizioni meteo marine consentano lo svolgimento in sicurezza della missione richiesta, redigendo anche il relativo piano di navigazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

Il Comandante dell'unità navale antincendio ed il Direttore di macchina sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza, della tenuta dei documenti di bordo e di macchina, previsti dai manuali operativi e dal codice della navigazione.

La responsabilità della condotta dell'unità navale antincendio è assunta dal Comandante dell'unità navale antincendio.

La responsabilità della conduzione degli impianti di propulsione, antincendi ed ausiliari di bordo è assunta dal Direttore di macchina dell'unità navale antincendio.

Nel caso in cui il personale specialista nautico in servizio sia numericamente insufficiente a garantire l'efficienza funzionale dell'equipaggio di condotta della unità navale antincendio in dotazione ovvero se la stessa non è disponibile, il personale nautico assicura l'operatività dei mezzi nautici di appoggio in dotazione; il personale può imbarcarsi all'occorrenza a bordo dei mezzi navali messi a disposizione dalla Capitaneria di porto anche per le attività di ricerca e soccorso (SAR - *Search and Rescue*), in accordo alle convenzioni stipulate a livello locale, se esistenti.

La squadra di intervento portuale opera a bordo delle unità navali antincendio o sui mezzi terrestri in dotazione al distaccamento portuale.

La configurazione della squadra d'intervento portuale per gli interventi di soccorso in ambito portuale terrestre coincide, in funzione del personale nautico presente nel turno di servizio, con una di quelle previste dall'articolo 66, comma 2 lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64. Per interventi complessi in ambito portuale terrestre, la squadra di intervento portuale opera per effettuare il primo intervento con i mezzi terrestri in dotazione al distaccamento portuale, in attesa dell'arrivo sul posto delle risorse umane e strumentali provenienti da altre sedi del Comando.

Il capo partenza della squadra di intervento portuale concorre alle operazioni di soccorso a bordo dell'unità navale antincendio, secondo le direttive del Comandante dell'unità navale antincendio stessa; in occasione degli interventi al di fuori dell'unità navale antincendio il capo partenza della squadra di intervento portuale assume il coordinamento della squadra operante, mantenendo il flusso informativo con l'unità navale antincendio; redige al termine delle operazioni il rapporto di intervento e gli atti di servizio.

In tutti i casi ove è prevista l'urgenza e l'indifferibilità della prestazione negli interventi negli specchi d'acqua portuali ed in ambito marittimo, la squadra d'intervento portuale, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, può essere integrata con le risorse umane provenienti da altre sedi del Comando, che potranno intervenire anche successivamente con altro mezzo nautico, ove disponibile, sulla base dei piani di intervento portuali in ambito locale, compatibilmente con le condizioni meteo marine del momento ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora non fosse assicurata la sicurezza della navigazione con le unità navali antincendio in dotazione, l'intervento può essere effettuato mediante i mezzi navali messi a disposizione della Capitaneria di Porto nell'ambito della pianificazione d'intervento in ambito locale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

7. Unità navali antincendio

Le unità navali antincendio del Corpo, dotate di impianti fissi di bordo necessari al soccorso in mare, per lo spegnimento degli incendi a bordo dei galleggianti, dei natanti e delle navi e nelle aree ed infrastrutture in ambito portuale terrestre, sono iscritte nell'apposito Registro istituito con Decreto Ministeriale 18 settembre 1992, n. 11647.

Il registro delle unità navali antincendio del Corpo è tenuto presso l'Ufficio CRASNS, che provvede alla sua gestione e conservazione secondo le modalità previste dal decreto di cui al successivo capoverso.

Le unità navali antincendio del Corpo sono altresì iscritte, a domanda e previa verifica di determinati requisiti, nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300 e successive modificazioni. L'istruttoria è curata dalla DCE per il tramite dell'Ufficio CRASNS.

Con l'iscrizione al registro di cui al capoverso precedente, tenuto presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa (NAVARM), le unità navali antincendio del Corpo acquisiscono lo *status* di nave in servizio governativo non commerciale ed inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro dalla fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 535. Ciascuna unità navale antincendio del Corpo è inoltre contraddistinta dal contrassegno di identificazione costituito dalla sigla VF, seguita da un codice alfanumerico ove le lettere indicano la classe dell'unità navale e i numeri il codice progressivo di immatricolazione.

8. Presìdi nautici minori

I Comandi che non sono sede di distaccamenti portuali, ma che sul proprio territorio abbiano competenze su tratti costieri e acque interne, organizzano, sulla base del livello di rischio esistente, il dispositivo di soccorso mediante le sedi territoriali anche avvalendosi di idonei mezzi nautici condotti da personale operativo abilitato con patente nautica. A tal fine devono essere redatti specifici piani operativi anche d'intesa con le autorità locali.

I mezzi nautici possono essere impiegati direttamente come assetti delle sedi terrestri, ovvero presso punti di attracco resi disponibili da altri enti.

La manutenzione e gestione dei mezzi nautici è affidata al personale operativo del Corpo della sede territoriale competente.

Il Comando assicura lo svolgimento di esercitazioni periodiche per l'attuazione dei piani operativi definiti a livello locale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI

9. Impiego negli interventi di protezione civile

Il servizio di soccorso pubblico mediante i nuclei nautici e il dispositivo di soccorso per i presidi nautici minori sono impiegabili negli interventi di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito del meccanismo di mobilitazione del Corpo.

10. Disposizione transitoria

Fino all'emanazione dei manuali operativi, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni organizzative e gestionali per l'efficienza operativa delle unità navali antincendio, dei mezzi nautici e terrestri, nonché quelle in materia di impiego del personale specialista.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)